

**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI
TRA ASL CN1 E LA SOCIETA' SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. GESTORE DELLA
COMUNITA' TERAPEUTICA PER MINORI (CTM) "IRIS EIDOS" – RACCONIGI -
TRA**

- L'Azienda Sanitaria Locale CN1, con sede legale in Cuneo Via Carlo Boggio n. 12, Codice fiscale/partita IVA 01128930045, (di seguito denominata ASL CN1) rappresentata sia dal Direttore della S.C. Neuropsichiatria Infantile, Dr. Franco FIORETTO, nato a Genova il 10.02.1957, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede legale dell'ASL CN1; sia dal Direttore ff del Distretto Nord Est Dott. Eraldo AIRALE nato a Lagnasco il 23/06/1955.

E

- La Società Sereni Orizzonti 1 S.p.A. con sede legale in Via Vittorio Veneto n. 45 – Udine – P.I. 02833470301, legalmente rappresentata dal Sig. Davide CHIAVICATTI, in qualità di gestore della Comunità Terapeutica per minori denominata "IRIS EIDOS" ubicata in Via Umberto I n. 184 a Racconigi.

PREMESSO che:

- con D.G.R. n. 25-12129 del 14.9.2009, sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A della predetta D.G.R. n. 25-12129, così come modificato dalla D.G.R. 25-5079 del 18.12.2002 relativamente alla revoca della D.G.R. n.41- 12003 del 15.03.2004, attraverso cui si è provveduto, tra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- con D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012 sono stati approvati i requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori ed in particolare quelli relativi alle strutture sanitarie, socio sanitarie per la tutela della salute mentale dei minori, denominate Comunità Terapeutiche per minori (CTM) e Comunità Riabilitative Psico-sociali per minori (CRP) e l'introduzione della tipologia sperimentale del Centro Diurno Socio-Riabilitativo (CDSR);
- con D.G.R. n. 22-8704 del 5/4/2019 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012 con riferimento ai requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori;
- con D.G.R. n. 55-7469 del 15/04/2014 sono state approvate le tariffe delle strutture residenziali sanitarie e socio sanitarie per minori;
- con deliberazione del Direttore Generale ASL CN1 n. 374 del 6.11.2017 è stato approvato il Regolamento di funzionamento dell'UMVD Minori, successivamente aggiornato con Determinazione del Responsabile Gruppo Progetto Coordinamento Area Territoriale dell'ASL CN1 n. 1521 del 18.09.2019;
- Il Direttore della S.C. Neuropsichiatria Infantile ha segnalato la crescente criticità dei casi gestiti nell'ambito dell'UMVD Minori ed, in particolare, dei casi di adolescenti scompensati.
- La Comunità Terapeutica per minori denominata "IRIS EIDOS" ubicata in Via Umberto I n. 184 a Racconigi, sulla base della Determinazioni del Direttore S.C. Distretto Nord Ovest

ASL CN1 n. 1721 del 09/12/2015 e n. 1117 del 06/07/2018 è autorizzata al funzionamento in regime definitivo e accreditata per:

- n. 10 posti letto residenziali per minori di in età compresa tra gli 11 ed i 14 anni - estensibile sino a 17 anni;
- l'ASL CN1, attraverso le UMVD minori Distrettuali del territorio, intende avvalersi del presidio sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;

Tutto ciò premesso:

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 25-12129 del 14 settembre 2009 e della D.G.R. 15 aprile 2014 n. 55-7469;
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

L'ASL CN1, attraverso le UMVD minori Distrettuali del territorio si avvale della Comunità Terapeutica per minori denominata "IRIS EIDOS" ubicata in Via Umberto I n. 184 a Racconigi, nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale sanitaria integrata a favore della tipologia di utenza "Minori" per n. 10 posti letto residenziali in età compresa tra gli 11 ed i 14 anni - estensibile sino a 17 anni;

1. Il Gestore del Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e sociosanitaria avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti dalla normativa regionale di riferimento;
2. Il Gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Gestore del Presidio si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste dell'ASL CN1 e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

Art. 4 – Personale del Presidio

1. Per ciò che attiene la dotazione di personale, educativo sanitario e di supporto previsti, il Gestore del Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, in

relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta. Il Gestore del Presidio assicura, nei limiti previsti dal C.C.N.L., la partecipazione del personale a corsi ed iniziative di formazione, di aggiornamento e di qualificazione secondo il programma annuale di formazione/aggiornamento del personale redatto dal Gestore del Presidio medesimo.

2. Il Gestore del Presidio garantisce di adottare e di far osservare le misure di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro in conformità al piano sicurezza adottato e ad adempiere a quanto previsto dal D.lgs n. 81/2008
3. Il Gestore del Presidio si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile/coordinatore, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il Gestore del Presidio si impegna, inoltre, a prevedere un centro di responsabilità che si occupi del coordinamento delle attività sanitarie ed assicuri il raccordo e l'armonizzazione degli interventi sanitari agevolandone l'integrazione. Il Gestore del Presidio non può modificare la terapia farmacologica del minore senza l'assenso della S.C. dell'ASL inviante. L'ASL inviante deve garantire la presenza di apposita documentazione che autorizzi l'eventuale prescrizione di farmaci off label.
4. L'ASL CN1 può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà, altresì, essere garantita un'adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatto salvo i casi di specifici provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.
5. L'ASL CN1 può accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
6. Ai fini del rispetto degli obblighi informativi, Flussi informativi ministeriali e regionali, il Gestore del Presidio individua nel proprio organigramma un Responsabile del sistema informativo che presiede l'attività di raccolta, elaborazione, archiviazione e trasmissione dei dati individuali ed aggregati.
7. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale. Nello specifico, per le Strutture insistenti nel proprio territorio di competenza, la Commissione di Vigilanza sulle strutture sanitarie dell'ASL CN1 si impegna ad attività di controllo e verifica con cadenza almeno semestrale con trasmissione dei risultati di tale attività alla Regione e alla Procura dei Minori presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte, previa approvazione con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL CN1 - costituiscono precisi riferimenti normativi regionale la DGR n. 24-6579 del 28/10/2013 "Linee d'indirizzo alle AASSLL in ordine alle modalità organizzative e di funzionamento delle Commissioni di Vigilanza" e la DGR n. 8 -2905 del 15/02/2016 "Approvazione protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e la Procura Minori per il raccordo ed il coordinamento in materia di vigilanza sulle strutture residenziali per minori".
8. In caso di inadempienze alle prescrizioni impartite dai soggetti preposti all'attività di vigilanza o in caso di omissioni o carenze tecniche, strutturali, igieniche, organizzative, gestionali o a seguito di accertamenti pregiudizievoli alla tutela

psicofisica delle persone ospitate nel Presidio od ancora alla sicurezza delle persone ospitate e del personale operante, l'ASL CN1, sentita la Commissione di Vigilanza, può sospendere il contratto ed avviare la procedura per la risoluzione anticipata del medesimo, dandone contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le AA.SS.LL. piemontesi ed altre ASL invianti di fuori Regione e al Comune in cui ha sede il Presidio.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le AA.SS.LL. piemontesi e al Comune di Racconigi.

Art. 5 - Procedure d'accoglienza

1. Il Gestore del Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere per ogni utente inserito il P.E.I., in attuazione del progetto definito dalla U.M.V.D –MINORI che riporta la diagnosi codificata attraverso I.C.D. -10 O.M.S. ed aprire un fascicolo sanitario sociale e giudiziario, da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze. L'ASL inviante seguirà, tramite il Responsabile del P.E.I., l'andamento degli interventi fino alla dimissione del paziente. La validità del P.E.I. è legata alla permanenza del minore in struttura con obbligo di aggiornamento in relazione all'evoluzione clinico assistenziale.
2. Il Gestore del Presidio si impegna a comunicare la disponibilità dei posti ed a riservare alla S.C. NPI dell'ASL CN1, senza onere economico per la stessa, per un periodo non superiore a 7 giorni dall'avvenuta comunicazione all'indirizzo protocollo@aslcn1.legalmailPA.it, detta disponibilità a favore dei soggetti minori inviati dai servizi dell'ASL CN1. Trascorso detto periodo, senza inserimenti da parte delle UMVD minori dell'ASL CN1, il Gestore del Presidio potrà accogliere minori provenienti da altri territori e da fuori Regione. In caso di inserimenti di minori non residenti nel territorio dell'ASL CN1, la titolarità del pagamento della quota sanitaria rimane in capo all'ASL di residenza del minore che ha disposto l'inserimento unitamente al carico assistenziale compreso il monitoraggio periodico del percorso terapeutico riabilitativo.

Art. 6 - Sistema tariffario e pagamenti.

1. Per le Comunità Terapeutiche Minori nori la tariffa giornaliera, di cui alla D.G.R. n. 55-7469 del 15.04.2014, comprensiva della quota sanitaria, è fissata in: €/die 260,00 + IVA ai sensi di legge, se dovuta, a totale carico dell'ASL di residenza del minore;
2. L'ASL CN1 corrisponde al Gestore del Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria prevista in: €/die 260,00 onnicomprensiva + IVA ai sensi di legge, se dovuta. La retta decorre dal giorno di ammissione e comprende il giorno di dimissione/decesso del minore.
3. La quota tariffaria a carico dell'ASL CN1, qualora ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata per prestazioni aggiuntive, ai sensi della D.G.R. 55 – 7469 del 15/04/2014. Gli eventuali oneri a carico dell'ASL CN1 non possono essere superiori al 25% della quota sanitaria mensile per prestazioni aggiuntive individuali ritenute necessarie;

- in fase di inserimento per la durata massima di due mesi dall'avvio dell'inserimento;
 - per eccezionali condizioni cliniche per la durata massima di 1 mese;
 - limite di estensione delle prestazioni aggiuntive per un massimo di 20 ore settimanali.
4. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione/Territorio previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali dei servizi. Eventuali implementazioni di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto tavolo.
 5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalla struttura, qualora non incluse nella tariffa residenziale e, pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa Minori dell'A.S.L. CN1 odi quella di inserimento, alla Commissione di Vigilanza, al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio. Nel caso l'assistito decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizio o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.
 6. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti diurni e dei posti letto convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai minori inseriti dalle UMVD Minori dell'A.S.L. CN1 nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n. 25-12129/2009 e s.m.i., fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8.01.2004 n. 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente avviene nel rispetto di scelta degli esercenti la responsabilità del minore, sentito e consultato, per quanto possibile quest'ultimo circa il Presidio individuato dall'UMVD Minori. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art.403 C.C.
 7. Il Gestore del Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile -amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. CN1 e le stesse verranno liquidate, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002 e s.m.i., che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1.284 C.C., nella misura degli interessi legali di mora.
 8. E' fatta salva la facoltà dell'ASL CN1 (e, nei casi previsti, dalle AA.SS.LL. di residenza) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati, dell'accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal presente contratto. In caso di prestazioni in contestazione si procede alla sospensione della liquidazione delle partite contestate sino alla loro definizione. In ogni caso nulla spetterà al Gestore del Presidio, a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento, per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento e nei casi di sospensione degli effetti del contratto di all'art. 8.

9. Il Gestore del Presidio adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente, compresi i casi di utenti con retta integrata.

Art. 7 - Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.

1. Il Gestore del Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. CN1 circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Il Gestore del Presidio si impegna ad inviare alla UMVD – minori dell'ASL CN1, ogni 4 mesi relazione periodica sull'andamento del Progetto educativo individuale dei minori inseriti.
3. Le variazioni del grado di intensità assistenziale dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'UMVD Minori dell'A.S.L. CN1 e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale.
L' ASL CN1, attraverso l'UMVD-Minori e la competente Commissione di Vigilanza, s'impegna a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso, al verificarsi dell'evento, il Gestore del Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.E.I..
4. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'ASL CN1, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria può compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali.
I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il Responsabile della struttura o suo Sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un Medico di fiducia degli utenti interessati e, qualora nominato, del Tutore o dell'Amministratore di sostegno.
5. In caso di ricovero temporaneo in strutture sanitarie ospedaliere o periodi di rientro al domicilio dei minori inseriti, il Gestore del presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. CN1 e la quota sanitaria viene ridotta al 50%. Oltre il 30° giorno consecutivo di assenza il caso dovrà essere rivalutato dall'U.M.V.D. minori.
6. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie ospedaliere richiesta in forma scritta dalle strutture ospedaliere stesse, il Gestore del Presidio provvede a fornirla, in assenza/impossibilità di assistenza familiare, previa autorizzazione della Struttura Sanitaria inviante. Gli eventuali costi aggiuntivi a carico del gestore del Presidio non ricompresi nel 50% della quota sanitaria come indicato nel punto precedente verranno riconosciuti dall'ASL di residenza dell'assistito sulla base dell'entità assistenziale autorizzata.
7. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a

carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nelle fattispecie previste dal Regolamento per i trasporti assistiti in vigore nell'ASL CN1 o in altra normativa.

8. L'assistenza farmaceutica è garantita dall'ASL CN1 se di residenza del minore secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale. Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dall'A.S.L. CN1 se di residenza del minore secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel P.E.I., costantemente rivalutate e aggiornate a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente. Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del Medico di Medicina Generale/Specialista, fanno capo all'A.S.L. CN1 se il minore è residente sul proprio territorio di competenza.
9. Ai sensi della D.G.R. n. 25 - 5079 del 18/12/2012 la durata della permanenza dei minori in CTM è di norma non superiore a 4 mesi, prorogabile per un periodo massimo complessivo di 8 mesi. L'eventuale proroga va debitamente motivata, concordata ed autorizzata dalla competente UMVD Minori. Ulteriori proroghe, limitate nel tempo, sono consentite sulla base di una valutazione puntuale del percorso precedente, degli interventi in atto, compresi quelli a favore della famiglia, e sono previste sulla base di una progettualità che deve essere condivisa tra tutti i servizi coinvolti. È appropriato ed opportuno che il progetto di inserimento in Comunità sia validato dalle Commissioni UVMD – Minori di residenza del minore, ai fini di una tracciabilità complessiva degli interventi che possono prevedere una diversa modularità temporale e sequenziale tra sanitario e sociosanitario o sociale. Le dimissioni degli utenti debbono essere concordate con i servizi socio- sanitari inviati anche nei casi di comunicazioni da parte del Gestore del Presidio di impossibilità della prosecuzione della degenza (per incompatibilità rispetto agli altri ospiti o altre oggettive motivazioni); in ogni caso dovrà' essere garantita la prosecuzione della degenza fino al reperimento di altra struttura o di altro progetto personalizzato del minore. Non sono ammesse dimissioni da parte della struttura durante ricovero ospedaliero ai sensi della vigente normativa.

Art. 8 - Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Gestore del Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009 n. 25-12129 e s.m.i in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato. Inoltre, è tenuto al rispetto della DGR n. 24-6579 del 28/10/2013 "Linee di indirizzo alle AASSLL in ordine alle modalità organizzative e di funzionamento delle Commissioni di Vigilanza" e della DGR n. 8 -2905 del 15/02/2016 "Approvazione protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e la Procura Minori per il raccordo ed il coordinamento in materia di vigilanza sulle strutture residenziali per minori; in particolare per una collaborazione attiva funzionale ad innalzare gli standard qualitativi sia sotto il profilo organizzativo , gestionale che strutturali".
3. L'A.S.L. CN1 s'impegna a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al punto 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 9 – Sanzioni

4. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione

nazionale e regionale e dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.

5. L'A.S.L. CN1, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffida il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni.
6. Nei casi ritenuti dall'A.S.L. CN1 di particolare urgenza o gravità (cioè da cui scaturisca una riduzione del servizio o un pregiudizio alla persona), la risposta alla contestazione deve pervenire entro il termine massimo di 72 ore, così come la soluzione delle problematiche emerse.
7. Qualora entro i suddetti termini non siano state presentate idonee giustificazioni e/o adottate le contromisure idonee, l'A.S.L. CN1 si riserva la facoltà di applicare la penalità nella misura della riduzione del compenso globale mensile da un minimo del 5% a un massimo del 15% dello stesso in relazione alla gravità della violazione.
8. L'entità della riduzione sarà commisurata alla gravità dell'inadempimento, fermo restando il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
9. Si considerano inadempimenti lievissimi quelli che non compromettono la prestazione del servizio.
10. Integrano, invece, la fattispecie di inadempimento lieve quelle situazioni che, pur compromettendo l'esecuzione del servizio, possono essere prontamente sanate (entro 72 ore). Si qualifica, altresì, lieve inadempimento il reiterarsi di violazioni lievissime.
11. Sono considerati inadempimenti gravi quelle situazioni tali da compromettere il servizio, quando non si provveda a sanarle entro le 72 ore; allo stesso modo vengono ritenuti inadempimenti gravi i casi di reiterati lievi inadempimenti.
12. Non possono mai essere considerate quali inadempienze lievissime o lievi:
 - gravi mancanze nella cura delle persone interessate;
 - carenza di personale;
 - lesioni o danni alle persone interessate, dovute alla responsabilità del Gestore.

Inoltre, la mancata controdeduzione nei termini stabiliti o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

13. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL CN1 potrà proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art.403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.
14. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 10 - Controversie e clausola di manleva

1. Le controversie di natura patrimoniale potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti, ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dai sottoscrittori del contratto. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'ASL CN1.
3. Gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
4. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e seg. del C.P.C.
5. Il Gestore del Presidio assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare gli Enti che disporranno inserimenti in virtù del presente contratto da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questi, avanzate a causa di fatti, omissioni od eventi derivanti dall'esecuzione del contratto.
6. A tal fine il Gestore del Presidio è coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) a tutela dei pazienti e del personale.

Art. 11 - Durata

1. Il presente contratto decorre dal 15/11/2021 al 31/12/2023 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il presente contratto viene sottoscritto dalle parti in forma digitale, nonché trasmesso alla Regione Piemonte
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 2 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

Art. 12 - Spese di contratto

1. Il presente contratto è stipulato in forma di scrittura privata non autenticata e sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Gestore del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Art.13 – Adempimenti normativa in materia di trasparenza e anticorruzione

1. Il presente contratto verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'ASL CN1 ai sensi del D.Lgs 33/2013 art.41, comma 4.
2. Con la sottoscrizione del presente contratto il Gestore del Presidio dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza dei contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 pubblicato dall'ASL CN1 sul proprio sito istituzionale, consultabile all'indirizzo <http://www.aslcn1.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/altri-contenuti-corruzione/>.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

Le parti del presente contratto sono consapevoli dell'importanza della protezione dei dati personali e dichiarano di essere a conoscenza di quanto prescritto dalle disposizioni normative loro applicabili in materia di protezione dei dati.

L'ASL CN1, in persona del Legale rappresentante p.t., Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 4 e 24 del Regolamento UE 2016/679, ha pertanto individuato la Società Sereni Orizzonti 1 S.p.A. con sede legale in Via Vittorio Veneto n. 45 – Udine – quale Responsabile Esterno del Trattamento sulla base delle evidenze documentali e delle dichiarazioni dallo stesso fornite al Titolare e della successiva verifica da parte di quest'ultimo, per quanto ragionevolmente possibile, della loro rispondenza al vero, circa le caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità che devono caratterizzare chi esercita tale funzione affinché il trattamento rispetti i requisiti della normativa vigente e garantisca la tutela degli interessati.

Ad integrazione e specifica degli obblighi di protezione dei dati derivanti dalla suddetta norma, la Società Sereni Orizzonti 1 S.p.A. con sede legale in Via Vittorio Veneto n. 45 – Udine, per quanto concerne il trattamento dei dati derivante dall'esecuzione del presente contratto in oggetto, ai sensi dell'art. 28 Reg UE 2016/679, quale "Responsabile del trattamento", dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679 e nel D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. a tutte le prescrizioni di seguito e a quelle successive che il Titolare del trattamento riterrà di dettare, senza oneri aggiuntivi per quest'ultimo.

Clausole contrattuali tipo

(stabilite ai sensi della Decisione della Commissione del 06/04/2021 n. 2021/215 UE relativa alle Clausole contrattuali tipo tra Titolari del trattamento e Responsabili del trattamento a norma dell'art. 28, par. 7 del Reg. UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dell'art. 29 par. 7 del Reg. UE 2018/1725 del Parlamento Europeo e del Consiglio, pubblicate nella G.U.U.E. 2021/n. L. 199).

Clausola 1 Scopo e ambito di applicazione

a) Scopo delle presenti clausole contrattuali (ti seguito clausole) è garantire il rispetto dell'art. 28, paragrafi 3 e 4, del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

- b) i titolari del trattamento e i responsabili di cui all'Allegato I hanno accettato le presenti clausole al fine di garantire il rispetto dell'art. 28, paragrafi 3 e 4, del Regolamento UE 2016/679;
- c) le presenti clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificati all'allegato II;
- d) gli allegati da I a IV costituiscono parte integrante delle clausole;
- e) le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del Regolamento UE 2016/679;
- f) le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del Regolamento UE 2016/679. Nel caso di trasferimenti internazionali si fa riferimento a quanto previsto alla clausola 6, par.8.

Clausola 2 Invariabilità delle clausole

- a) Le parti si impegnano a non modificare e le clausole se non per aggiungere o aggiornare le informazioni negli allegati:
- b) ciò non impedisce alle parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzia supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 3 Interpretazione

- a) Quando le presenti clausole utilizzano i termini definiti, rispettivamente, nel Regolamento UE 2016/679, tali termini hanno lo stesso significato di cui al Regolamento interessato.
- b) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679;
- c) le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme i diritti e agli obblighi previsti dal regolamento UE 2016/679, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 4 Gerarchia

- a) In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Clausola 5 Descrizione del trattamento

- a) I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento, sono specificati nell'allegato II.

Clausola 6 Obblighi delle parti

6.1 Istruzioni

- a) il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare al trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento. In tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto o vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate.

b) il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, le istruzioni del titolare violino il regolamento UE 2016/679 o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

le richieste di informazioni del titolare del trattamento relative

6.2 Limitazioni delle finalità

Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'allegato II, salvo ulteriori istruzioni del titolare del trattamento.

6.3 Durata del trattamento

Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato II.

6.4 Sicurezza del trattamento

a) il responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato III per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché anche dei rischi per gli interessati.

b) Il responsabile del trattamento concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento al solo personale autorizzato nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Il responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

6.5 Dati sensibili

a) Se il trattamento riguarda i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati ("dati sensibili"), il responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari.

6.6 Documentazione e rispetto

a) le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole;

b) il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole;

c) il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento UE 2016/679. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento;

d) il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole;

e) su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

6.7 Ricorso a sub-responsabili del trattamento

a) Il responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. Il responsabile del trattamento informa specificatamente per iscritto il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con anticipo di almeno 5 giorni, dando così al titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il responsabile del trattamento fornisce al titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione;

b) qualora il responsabile del trattamento ricorra a sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del regolamento UE 6016/679.

c) su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il responsabile del trattamento può espungere informazioni dl contratto prima di trasmetterne una copia.

d) Il responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento all'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

e) Il responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

6.8 Trasferimenti internazionali

a) Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento o per adempiere a un requisito

specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento e, nel rispetto del capo V del regolamento UE 2016/679.

b) il titolare del trattamento conviene che, qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento conformemente alla clausola 6.7 per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del regolamento UE 2016/679, il responsabile del trattamento e il sub-responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del regolamento UE 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'art. 46, paragrafo 2, del regolamento UE 2016/679, perché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

Clausola 7 Assistenza al titolare del trattamento

a) il responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta;

b) il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e b) , il responsabile si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento.

c) Oltre all'obbligo di assistere il titolare del trattamento in conformità alla clausola 7, lettera b), il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento:

1. l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto del trattamento previsti sulla protezione dei dati personali ("valutazione d'impatto sulla protezione dei dati") qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

2. l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;

3. l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il titolare del trattamento qualora il responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;

4. gli obblighi di cui all'art. 32 del regolamento UE 2016/679.

Clausola 8 Notifica di una violazione dei dati personali

a) In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento UE 2016/679, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

8.1 Violazione riguardante dati trattati dal titolare del trattamento

In caso di violazione di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

a) nel notificare la violazione dei dati personali alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo, dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza,

se del caso (a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche);

b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'art. 33, paragrafo 3, del regolamento UE 2016/679, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:

1. la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
2. le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
3. le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

c) Nell'adempire, in conformità dell'art. 34 del regolamento UE 2016/679, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

8.2 Violazione riguardante dati trattati dal responsabile del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo, e comunque entro 24 ore, dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo. Le parti stabiliscono nell'allegato III tutti gli altri elementi che il responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono al titolare del trattamento a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento UE 2016/679.

Clausola 9 Inosservanza delle clausole e risoluzione

a) Fatte salve le disposizioni del regolamento UE 2016/679, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzioni al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti o non sia risolto il contratto. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del

trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

b) Il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:

1. il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;

2. il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento UE 2016/67+;

3. il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento UE 2016/679.

c) Il responsabile del trattamento ha diritto a risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili in conformità della clausola 6.1, lettera b), il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni;

d) dopo la risoluzione del contratto il responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituire al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

Letto, confermato, e sottoscritto

Cuneo li, _____

Per l'A.S.L. CN1

Il Direttore S.C. Neuropsichiatria Infantile
Dott. Franco FIORETTO

Il Direttore ff Distretto Nord Est
Dott. Eraldo Airale

**Per il Presidio CTM IRIS
EIDOS**

Il Legale Rappresentante SERENI ORIZZONTI 1 S.p.A.
Dott. Davide CHIAVICATTI